

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giuseppe ALTIERI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucia Odello ha emesso la seguente

SENTENZA

avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte di Appello di Bologna, emessa il 20 giugno 2019 depositata il 19 settembre 2019 e notificata all'incolpato il 22 ottobre 2019 con cui veniva irrogata all'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi nove.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Patrizia Corona svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso riportandosi al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate;

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato citato a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

1. *"Per aver violato i doveri di probità dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico), di lealtà correttezza, fedeltà, diligenza e competenza (artt. 10, 12, 14 Codice Deontologico); il rapporto di fiducia ed accettazione dell'incarico (art.11 Codice Deontologico); il dovere di informazione (art. 27 Codice Deontologico); di adempimento del mandato (art. 26 n. 3 Codice Deontologico); l'obbligo di restituzione dei documenti (art. 33 Codice Deontologico) in quanto: avendo ottenuto mandato dalla sig.ra [AAA] al fine di promuovere causa civile per risarcimento dei danni da sinistro stradale, non risulta aver adempiuto al mandato conferitogli, pur comunicando all'esponente la pendenza della causa innanzi al Tribunale di Modena; inoltre non provvedeva a dare riscontro alle molteplici richieste di informazione da parte dell'esponente; infine pur richiestone, ometteva la restituzione e consegna dei documenti ricevuti e degli atti e documenti oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso. Fatti accaduto in Modena dal 2009 a oggi.*

2. *"Per aver violato i doveri di probità dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico) di lealtà correttezza, fedeltà, diligenza e competenza (artt. 10, 12, 14 Codice Deontologico); il dovere di diligenza (art. 12 Codice Deontologico), il dovere di adempimento del mandato (art. 26 comma 3 Codice Deontologico) il dovere di informazione (art. 27 Codice Deontologico) e di restituzione della documentazione (art. 33 Codice Deontologico) in quanto avendo ottenuto mandato a difensore di fiducia da parte della Federazione italiana [ALFA]: ometteva di costituirsi in giudizio nella causa n. 878/2012 R.G. intentata dall'Avv. [OMISSIS] innanzi al Tribunale di Savona-Sezione distaccata di Albenga; non curava l'informazione sullo stato della causa n. [OMISSIS]/2012 Tribunale di Savona, nonché della causa n. [OMISSIS]/2009 R.G. Tribunale di Modena e della causa n. [OMISSIS]/2011 R.G. Tribunale di Imperia, per le quali gli era stato conferito mandato; inoltre a seguito di revoca di tutti i mandati avvenuto in data 12/11/2014, non provvedeva a restituire la documentazione e a consegnare la atti e documenti oggetto del mandato, nonché a fornire adeguata informazione nonostante le ripetute richieste dell'esponente e del legale subentrato. Fatto accaduto in Modena dal giugno 2012 a oggi.*

3. *"Per aver violato i doveri di probità dignità e decoro (art. 9 Codice Deontologico vigente) di fedeltà (art. 10 Codice Deontologico vigente); di adempimento al mandato (art. 26 comma 3 Codice Deontologico vigente) e di rinuncia al mandato (art. 32 Codice deontologico) in quanto avendo ottenuto mandato a difensore di fiducia da parte della*

sig.ra [BBB] nel procedimento penale n. [OMISSIS]/2010 r.g.n.r. pm , senza giustificato motivo non presenziava alla udienza 29 ottobre 2015 (e alle due precedenti), e non rinunciava correttamente al mandato. Fatto accaduto in Modena fino al 29/10/2015.

4. Per aver violato i doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 Codice Deontologico previgente), di lealtà correttezza (art. 6 Codice Deontologico previgente), di fedeltà (art. 7 Codice Deontologico previgente), di diligenza (art. 8 Codice Deontologico previgente), di adempimento del mandato (art. 38 Codice Deontologico previgente), di obbligo di informazione (art. 40 Codice Deontologico previgente), in quanto avendo ricevuto mandato dai signori [CCC] e [DDD] nell'anno 2003, al fine di promuovere una causa civile di risarcimento dei danni, non vi provvedeva , pur assicurando gli esponenti circa l'avvenuta notifica dell'atto di citazione; Inoltre ometteva di fornire informazioni sullo stato della pratica nonostante le ripetute richieste. Fatto accaduto in Modena dal 2003 al 2014"

Il procedimento scaturisce da distinte segnalazioni e denunce a carico dell'Avv. [RICORRENTE] pervenute agli organi disciplinari, che hanno dato origine a distinti procedimenti innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, successivamente, riuniti.

Il procedimento n. 443/2016 trae origine dall'esposto pervenuto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena il 22 settembre 2014, con cui la sig.ra [EEE] riferiva di aver conferito incarico all'Avv. [RICORRENTE] onde ottenere il risarcimento dei danni dalla stessa patiti in occasione di un sinistro avvenuto nel 2009. La Sig.ra [EEE] esponeva altresì che in occasione dei colloqui intervenuti con il proprio legale questi riferiva di aver promosso un giudizio innanzi al Tribunale di Modena, ma di non essere mai stata da questi informata circa lo stato della pratica, ottenendo, a seguito di molteplici richieste, solo informazioni generiche, avendo difficoltà a reperire il professionista al proprio studio. L'esponente riferiva altresì di essersi determinata a revocare l'incarico all'incolpato, chiedendogli la restituzione della documentazione fornita. L'esponente riferiva, quindi, di essersi vista opporre un rifiuto da parte del legale, che, di contro, a fronte delle reiterate istanze della stessa minacciava finanche di denunciarla.

Espletata l'istruttoria preliminare, con delibera del 22 gennaio 2018, veniva approvato il capo di incolpazione sopra riportato sub 1.

Il procedimento n. 444/2016 è stato instaurato a seguito dell'esposto di data 3 aprile 2015 presentato dalla Federazione Italiana [ALFA] al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena. In particolare, l'esponente riferiva di aver conferito mandato all'Avv. [RICORRENTE], in sostituzione dell'Avv. [OMISSIS], relativamente a due procedimenti: il procedimento avente n. [OMISSIS]/2009 r.g. Tribunale di Modena ed il procedimento avente. n. [OMISSIS]/2011 r.g Tribunale di Imperia. Riferiva, altresì, di essere stata

convenuta in giudizio dal proprio precedente legale Avv. [OMISSIS] e di aver conferito mandato all'incolpato, previo parere da questi reso, per la relativa difesa in giudizio. La [OMISSIS] esponeva, quindi, che, nel febbraio del 2013 veniva notificata la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona – Sez. Distaccata di Albenga, con cui l'esponente veniva condannata al pagamento della somma richiesta da parte dell'Avv. [OMISSIS] e da cui emergeva la contumacia della parte resistente. Avverso tale decisione l'Avv. [RICORRENTE] proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Genova, che tuttavia rigettava il gravame in quanto inammissibile. Di tanto l'esponente veniva a conoscenza solo a seguito della notifica dell'atto di precetto da parte dell'Avv. [OMISSIS] in quanto l'incolpato non aveva mai fornito notizie circa lo stato della causa. A seguito di molteplici richieste di chiarimenti e tentativi di contattare il legale rimasti senza seguito alcuno, ormai venuto meno il rapporto di fiducia, l'esponente revocava all'avv. [RICORRENTE] gli incarichi conferiti, chiedendo la restituzione della documentazione a questi fornita. A fronte di tale richiesta, i documenti richiesti non venivano mai consegnati.

Espletata l'istruttoria preliminare, con delibera assunta il 22 gennaio 2016, veniva approvato il capo di incolpazione sopra riportato sub 2.

Quanto al procedimento n. 445/2016, lo stesso origina da una segnalazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena dal Tribunale di Modena, in persona della Dott.ssa [OMISSIS], con cui veniva trasmesso il verbale di udienza del 29 ottobre 2015, relativo al giudizio avente R.G. n.r. [OMISSIS]/10, attestante la mancata partecipazione all'udienza da parte dell'Avv. [RICORRENTE], difensore di fiducia dell'imputato.

All'esito dell'istruttoria preliminare, la Sezione competente, con delibera del 22 gennaio 2018, approvava il capo di incolpazione sopra riportato sub 3.

Il procedimento n. 446/2016, scaturisce da un esposto di data 20 novembre 2015 pervenuto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena da parte dei Sig.ri [CCC] e [DDD]. Gli esponenti informavano il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena di aver conferito mandato all'Avv. [RICORRENTE] nel mese di giugno del 2003 per un giudizio da promuoversi nei confronti dei Coniugi [OMISSIS] – [OMISSIS] e della Sig.ra [OMISSIS]. Gli esponenti riferivano, quindi, che nel mese di maggio del 2014 incaricavano il Dott. [CCC] di ottenere chiarimenti dall'Avv. [RICORRENTE] circa gli esiti del giudizio e che, a fronte delle ripetute richieste di incontro infine l'avv. [RICORRENTE] comunicava di aver smarrito il fascicolo. Gli esponenti riferivano, quindi, che sempre per il tramite del Dott. [CCC] avevano appreso che, in realtà, non era pendente alcun giudizio presso i Tribunali territorialmente competenti. Di tanto veniva tempestivamente informato il legale, che, dopo aver tentato invano di giustificare il proprio operato, adducendo l'infondatezza della domanda, ammetteva la propria responsabilità e proponeva di risolvere bonariamente la

lite coinvolgendo la propria compagnia di assicurazione. Tuttavia, sempre a detta dei coniugi [CCC] [DDD], col passare del tempo l'Avv. [RICORRENTE] assumeva atteggiamenti sempre più equivoci, rendendosi, infine, irreperibile.

All'esito dell'istruttoria preliminare, con delibera del 22 gennaio 2018 veniva approvato il capo di incolpazione sopra riportato sub 4.

Disposta la riunione dei predetti procedimenti con provvedimento del 22 febbraio 2019, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, ritenuta accertata la responsabilità dell'incolpato per le violazioni deontologiche contestategli, con decisione n. 60/2019 del 20 giugno 2019, depositata il 19 settembre 2019 e notificata all'Avv. [RICORRENTE] il 22 ottobre 2019, irrogava nei confronti del medesimo la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per un periodo di mesi nove.

Con ricorso depositato il 21 novembre 2019, il ricorrente proponeva impugnativa avverso la predetta decisione.

Nello specifico, in relazione ai fatti di cui al procedimento disciplinare 443/2016, il ricorrente lamenta che la mancata comparizione dell'esponente all'udienza dibattimentale avrebbe dovuto essere considerata quale rinuncia all'esposto. Con riferimento al fatto di cui al capo di incolpazione n. 2 (procedimento disciplinare 444/2016 – Federazione Italiana [ALFA]), il ricorrente sostiene di aver fornito ogni informazione che gli veniva richiesta dalla Federazione Italiana [ALFA] e di aver sempre messo a disposizione la documentazione richiesta. Eccepeva, altresì, l'errata valutazione da parte del Consiglio di Disciplina delle risultanze istruttorie.

Quanto al procedimento disciplinare 445/2016, il ricorrente sostiene di aver rinunciato all'incarico e che la mancata partecipazione alle udienze è stata determinata da *“una mancanza nell'invio della racc. a/r”*. Deduceva, inoltre, di essersi scusato con il Giudice e con il PM e di aver poi terminato l'incarico, concludendo il processo.

Infine, avuto riguardo al fatto di cui al capo di incolpazione n. 4 (procedimento disciplinare 446/2016), il ricorrente sostiene di *“non aver mai ricevuto mandato per procedere in sede giudiziale”*, ritenendo che *“una copia di un atto di citazione non può, provare, la sussistenza di un mandato ad agire in giudizio”*. Il ricorrente sul punto rileva, inoltre, che durante la escussione, sia il [CCC] che la [DDD] *“hanno confermato di non ricordare di aver sottoscritto alcuna procura alle liti”*. Circa, infine, la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia Assicurativa, il [RICORRENTE] sostiene che *“La Compagnia Assicuratrice, raccolte le dichiarazioni dell'avv. [RICORRENTE], con ogni probabilità, avrà archiviato la posizione senza riscontrare alcuna responsabilità in capo al sottoscritto”*.

Il ricorrente, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, chiede la revoca della sanzione

irrogata.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va quindi rigettato.

Seppur gravemente deficitario in quanto non articolato in motivi specifici e quindi al limite dell'inammissibilità si ritiene di individuare il *devolutum* dell'impugnazione nella contestazione in mero fatto circa la sussistenza delle condotte come contestate e riconosciute dal CDD nei procedimenti riuniti.

Nel premettere che si condividono le puntuali argomentazioni che il CDD bolognese ha esposto a motivazione dell'accertamento dei fatti addebitati e delle violazioni deontologiche contestate con riguardo a tutti e quattro i capi di incolpazione, con riferimento agli elementi probatori valutati si richiama qui il principio del libero convincimento dell'organo disciplinare “ *sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite*” (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019; CNF sentenza n. 129 del 25 giugno 2021).

La decisione impugnata ha ben motivato le ragioni di responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] con riferimento al capo 1) laddove, nel dare atto della mancata comparizione della esponente e del principio per cui l'esposto da solo non può costituire prova della condotta contestata e fondamento unico di una decisione di condanna, ha dedotto e ritenuto provata la veridicità di quanto narrato dalla signora [EEE] dall'esame dei documenti allegati alla segnalazione e dalle dichiarazioni dell'incolpato stesso.

Di nessun pregio è l'argomentazione dell'avv. [RICORRENTE] circa un preteso significato di rinuncia all'esposto derivante dalla mancata comparizione al dibattimento dell'esponente ritualmente citata. La rinuncia foss'anche espressa, cosa che nel caso non è, non riveste infatti rilevanza ai fini della procedibilità, non essendo in alcun modo l'azione disciplinare nella disponibilità dell'esponente che vi abbia dato origine con la propria segnalazione.

Nel dettaglio il CDD riporta in motivazione il contenuto delle varie comunicazioni mail inviate dall'avv. [RICORRENTE] alla sig. [EEE] aventi ad oggetto lo stato della causa falsamente asserita pendente innanzi al Tribunale di Modena, ma in realtà mai introdotta: circostanza quest'ultima che non rende credibile che tali mail di relazione siano state

redatte da colleghi di studio del ricorrente come dallo stesso argomentato.

Quanto al capo incolpazione n. 2) è risultato provato in atti, come confermato anche dal teste escusso sig. [OMISSIS], che la [OMISSIS] aveva conferito mandato all'avv. [RICORRENTE] per la costituzione in due giudizi (n. [OMISSIS]/2882 R.G. Tribunale di Imperia e n. [OMISSIS]/2009 Tribunale di Modena) e che il professionista non ha mai fornito alla assistita alcuna informazione sullo stato delle cause e ciò anche dopo la revoca del mandato e su espressa richiesta del nuovo difensore.

Il ricorso ripropone sul punto le difese in fatto fatte valere avanti l'organo disciplinare territoriale che ne ha dato conto in modo puntuale nella decisione impugnata laddove osserva che non è stato allegato dall'avv. [RICORRENTE] alcun documento che attesti l'avvenuto assolvimento dell'obbligo informativo e di restituzione dei documenti al cliente che ne aveva fatto richiesta, mentre il teste escusso nel dibattimento ha confermato che entrambe le omissioni sono perdurate anche dopo le formali richieste in tal senso formulate dal nuovo difensore della [OMISSIS].

Pacifica la condotta contestata al capo di incolpazione n. 3) la cui valutazione da parte del CDD è condivisa dal Consiglio. Anche con riferimento a questo capo di incolpazione il ricorrente ripropone le argomentazioni già spese avanti il CDD che le ha espressamente esaminate e respinte con motivazioni pienamente condivisibili e sul rilievo che l'art. 32 CDF prevede condotte molto precise e tassative per la rinuncia al mandato. In particolare l'avv. [RICORRENTE] non ha in alcun modo dato prova di aver comunicato alla propria assistita la rinuncia al mandato a mezzo raccomandata all'ultimo domicilio conosciuto. Vi è da sottolineare poi come tale comunicazione, nel caso peraltro non effettuata, non avrebbe comunque consentito fino alla nomina di un nuovo difensore un disinteresse per la posizione penale dell'assistito permanendo in capo all'avvocato, in via esemplificativa, l'eventuale elezione di domicilio e l'obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute (in questo senso: CNF, sentenza n. 237 del 4 dicembre 2020).

Infine quanto al capo incolpazione n. 4) dirimente a ritenere credibile la narrazione degli esponenti [CCC] e [DDD] circa le ricevute assicurazione negli anni da parte dell'avv. [RICORRENTE] della pendenza di un giudizio civile avanti il Tribunale di Modena e la successiva mancanza di informazioni circa l'esito del giudizio, conseguente all'inesistenza della causa, è il tenore della lettera a firma del ricorrente datata 8 gennaio 2015 con la quale egli risponde alle contestazioni formali dei clienti adducendo *"una dimenticanza fatta in buona fede e successivamente lo smarrimento del fascicolo che ho ritrovato solo qualche mese fa"*.

Il teste sig. [CCC] precisava in sede dibattimentale che tale lettera veniva firmata dall'incolpato presso il suo studio, durante un incontro, a cui partecipava anche il figlio

[OMISSIS] e che in tale occasione l'avv. [RICORRENTE] ammetteva di non aver mai iniziato la causa e che non trovava nemmeno più il fascicolo. All'esposto veniva inoltre allegata copia della comunicazione (priva di data) trasmessa dall'avv. [RICORRENTE] alla Cattolica Assicurazioni, con la quale questi richiede l'attivazione della copertura assicurativa per i rischi professionali, precisando che l'azione per la quale aveva ricevuto mandato si era frattanto prescritta.

I fatti come risultati provati integrano quindi le violazioni contestate. In particolare la violazione dell'art. 9,10,12 e 14 del Codice Deontologico vigente che, quali doveri generali, impongono all'avvocato di svolgere la propria attività con probità, fedeltà, diligenza e competenza al fine di tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura di un professionista leale e corretto in ogni ambito del proprio agire.

Del pari sono integrate le violazioni dell'art. 26 comma 3, dell'art. 27 e dell'art. 33 del Codice Deontologico vigente in relazione alla provata omissione da parte dell'avv. [RICORRENTE] di esecuzione dei mandati ricevuti così come descritti nei capi di incolpazione 1, 2 e 4 , in relazione alle omesse e false informazioni date ai propri clienti nonché alla mancata restituzione dei documenti richiesti. Comportamenti tutti denotanti una non scusabile e grave trascuratezza degli interessi delle parti assistite, lesivi di quel rapporto di fiducia che si deve instaurare tra il professionista ed il suo cliente e, nel complesso, lesivi del prestigio e del decoro dell'intera classe forense (in senso conforme CNF, sentenza n. del 30 dicembre 2021, CNF, sentenza n. 144 del 17 luglio 2021, CNF, sentenza n. 140 del 27 luglio 2020).

In assenza di una precisa strategia difensiva (non addotta nel caso) si ravvisa altresì nella denunciata mancata partecipazione dell' avv. [RICORRENTE], quale difensore di fiducia delli imputato signor [BBB], al dibattimento penale e di cui al capo 3 dell'incolpazione, la violazione dell' art. 32 cdf in quanto anch'esso espressione di grave trascuratezza degli interessi dell'assistito a nulla rilevando, ai fini del disvalore della condotta, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative per la parte.

Infine, seppur il ricorrente non richieda una rimodulazione della sanzione limitandosi a concludere per la revoca della stessa quale effetto della invocata assenza materiale delle condotte, il Collegio ritiene opportuno integrare sul punto la decisione del CDD richiamando il principio secondo cui nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e ciò tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà che essere unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano, come nel caso, molteplici le condotte lesive poste in essere. (cfr Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018).

Nell'ambito di tale valutazione complessiva si richiama al fine dell'applicazione della sanzione in forma aggravata l'elevato grado di negligenza ravvisabile nelle plurime condotte contestate al ricorrente e l'avvenuto occultamento per anni, con false informazioni date agli assistiti, del mancato assolvimento dei mandati ricevuti. Perdurante poi, anche nel corso del giudizio disciplinare, la mancata restituzione agli esponenti della documentazione di loro pertinenza.

Considerato che le violazioni dei precetti generali contenuti negli artt. 9, 10, 11, 12 e 14 CDF vigente non sono assistite da sanzioni disciplinari tassativamente individuate, mentre la sanzione aggravata per le violazioni dell'art. 26 e 27 e 33 del Codice Deontologico Forense è quella della sospensione fino ad un anno, si condivide quindi il giudizio di adeguatezza e correttezza della sanzione come disposta dal CDD nella sospensione dell'avv. [RICORRENTE] dall'esercizio dell'attività professionale per mesi nove.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso, confermando l'impugnato provvedimento
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2022;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 16 giugno 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà